

N. 5562/15 Reg. Gen. T.
N. 4307012/11 N.R. mod. 21 (P.M)

Sentenza N. 12077/16

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE DECIMA PENALE

Del 11.11.16

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 12.12.2016

In composizione monocratica nella persona del
Il giudice dott. Angela Laura MINERVA
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nei confronti di

Ibrahim Mahmoud [redacted] nato il 6.10.60 ad [redacted]
(egitto)
elettivamente domiciliato presso il difensore
difeso di fiducia [redacted] con studio in [redacted]
[redacted] **PRESENTE**

Parte Civile:
Comune di Milano, [redacted]
Città Metropolitana di Milan, [redacted]

Visto

Milano,
IL SOST. PROC. GENERALE

Visto

Estratto Esecutivo a:

- Procura Repubblica
- Corpi Reato
- Mod. 1

Il

Estratto a:

IMPUTATO

v. allegato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.m. condanna, riconosciute le circostanze generiche e la continuazione, a
mesi 5 di arresto ed € 2000 di ammenda

P.C. Comune di Milano: condanna al risarcimento dei danni come da nota
scritta

PC Città Metropolitana di Milano: condanna al risarcimento dei danni
come da nota scritta

Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste.

Mod. 21 P.M. con Re.Ge.

Questura

Carcere

Il

Redatta Scheda il

Per

Comunicazione all'Ufficio Elettorale
Del Comune di

Il

Estratto all'Ufficio Campione Penale
Per forfettizzazione

Il

Campione Penale

A) del reato p. e p. dall'Art. 81 c.p. e Art. 256 co. 1° lett. a) e b) in rel. art. 208 D.L.vo 152/2006 e s.m.i., perché, in qualità di preposto/conduttore della società [redacted] con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, effettuava un'attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da veicoli fuori uso (CER 16.01.04*) e dai relativi componenti e materiali, presso l'area [redacted] in assenza della prescritta autorizzazione. Accertato in Milano in data ant. e prossima al 28/09/2012 (data del sequestro).

B) del reato p. e p. dall'Art. 81 c.p. e art. 13 co. 1 in rel. art. 6 D.L.vo 209/2003 e s.m.i. perché, in qualità di preposto/conduttore della società [redacted] con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, effettuava un'attività non autorizzata di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da veicoli fuori uso (CER 16.01.04*) e dai relativi componenti e materiali, presso l'area sita in Milano [redacted] senza attenersi alle prescrizioni contenute nell'allegato I del suddetto decreto relativamente ai requisiti dell'impianto, all'organizzazione del centro di raccolta, ai criteri per lo stoccaggio dei rifiuti, ai criteri di gestione complessiva dell'impianto stesso; in particolare all'interno dell'insediamento stoccava in un cassone non a tenuta stagna e privo di etichettatura rifiuti speciali pericolosi costituiti da olio minerale esausto (CER 13.02.04*), due cisternette in plastica della capacità di 1 mc. ciascuna, contenenti rispettivamente liquido refrigerante derivante dallo svuotamento dei radiatori e l'altra gasolio derivante dallo svuotamento dei serbatoi degli automezzi demoliti: un cassone in plastica aperto contenente batterie al piombo esauste (CER 16.06.01*); inoltre stoccava direttamente al suolo, in parte in cumuli e a cielo aperto, rifiuti speciali costituiti da parti di veicoli fuori uso (motori, cabine di autocarri, telai ecc.) anche contaminati da sostanze pericolose. Accertato in Milano in data ant. e prossima al 28/09/2012 (data del sequestro).

C) Art. 81 c.p. e art. 137 co.9 in rel al co. 1 D.L.vo 152/2006 e s.m.i. perché, in qualità di preposto/conduttore della società [redacted] [redacted] attivava uno scarico non autorizzato sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non impermeabilizzate dell'impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in [redacted] senza attenersi a quanto previsto dalla disciplina del Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006. Accertato in Milano in data ant. e prossima al 28/09/2012 (data del sequestro).

D) Art. 181 co. 1 D.L.vo 42/2004 in rel all'art.44 co. 1 lett. c) D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. perché, in qualità di preposto/conduttore della società [redacted] [redacted] mediante le condotte di cui ai capi A), B) e C), effettuava un'attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da veicoli fuori uso (CER 16.01.04*) e dai relativi componenti e materiali, presso l'area di via [redacted] sita all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, parco regionale istituito con L. R. n. 24 del 23/04/1990, tutelato ex lege, in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica. Commesso in Milano in data ant. e prossima al 28/09/2012 (data del sequestro).

Motivi della decisione

Ibrahim Mahmoud [redacted] veniva citato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 81 c.p., 256 c. 1 lett a e b in relazione all'art. 208ndlvo 152/06 e s.m.i. (capo A), 81 c.p., 13 c. 1 in relazione all'art. 6 dlvo 209/03 e s.m.i. (capo b), 81 c.p., 137 c. 9 in relazione al c. 1 dlvo 152/06 e s.m.i. (capo C), 181 c. 1 dlvo 42/04 in relazione all'art. 44 c. 1 lett c) d.p.r. 380/01 (capo D) commessi con le modalità riportate in intestazione in data anteriore e prossima al 28.9.12.

L'imputato, cui il decreto veniva notificato nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, [redacted] nel corso del quale si sottoponeva ad esame richiesto dal P.m. (l'erronea verbalizzazione sintetica della prima udienza, nella quale si dava atto dell'assenza dell'imputato, veniva corretta all'udienza successiva).

Il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano) si costituivano parte civile. Venivano quindi ammesse le prove testimoniali e documentali richieste dalle parti.

L'udienza del 4.12.15 non veniva celebrata stante l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione proclamata dagli organismi sindacali dell'avvocatura per tale data, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato fino alla successiva udienza del 4.2.16.

Venivano quindi sentiti i testi richiesti dalle parti (nel corso dell'istruttoria il P.m. rinunciava al teste operante [redacted] che aveva svolto la medesima attività riferita dal teste [redacted] e la difesa rinunciava ai testi [redacted] anch'essi superflui alla luce delle testimonianze già assunte).

Sentito l'imputato, le parti concludevano nei termini riportati in intestazione e veniva pronunciata sentenza di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo per le ragioni di seguito riportate.

Ibrahim Mahmoud [redacted] è stato citato a giudizio per rispondere dei seguenti reati:

- capo A): artt. 81 cpv c.p. e 256 c. 1 lett. a) e b) in relazione all'art. 208 dlvo 152/06 per aver svolto, in qualità di gestore della società [redacted], un'attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti da veicoli fuori uso (CER 16.01.04*) e dai relativi componenti e materiali;
- capo B): artt 81 cpv c.p. e 13 c. 1 in relaz. all'art. 6 dlvo 209/03 per aver effettuato la suddetta attività in violazione delle prescrizioni contenute nell'allegato 1 del suddetto decreto relative ai requisiti dell'impianto, all'organizzazione del centro di raccolta, ai criteri per lo stoccaggio dei rifiuti, ai criteri di gestione complessiva dell'impianto stesso: in particolare all'interno dell'insediamento stoccava in un cassone non a tenuta stagna e privo di etichettatura rifiuti speciali pericolosi costituiti da olio minerale esausto, due cisternette in plastica della capacità di 1 mc ciascuna contenenti rispettivamente un liquido refrigerante derivante dallo svuotamento dei radiatori e l'altra gasolio derivante dallo svuotamento dei serbatoi degli automezzi demoliti, un cassone in plastica aperto contenente batterie al piombo esauste, inoltre stoccava direttamente al suolo in parte in cumuli e a cielo aperto rifiuti speciali costituiti da parte di veicoli fuori uso (motori, cabine, autocarri, telai etc) anche contaminati da sostanze pericolose;
- capo C): artt. 81 c.p. e 137 c. 9 per aver attivato uno scarico non autorizzato sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non impermeabilizzate dell'impianto di trattamenti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui sopra;
- capo D): art. 181 c. 1 dlvo 42/04 in relaz all'art. 44 c. 1 lett c) dpr 380/01 perché svolgeva l'attività di cui ai capi precedenti all'interno del parco agricolo sud Milano, parco regionale istituito con LR n. 24 del 23.4.90, in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.

L'istruttoria dibattimentale ha in primo luogo dimostrato una serie di circostanze peraltro non contestate dalla difesa ed in particolare:

-che all'epoca dei fatti l'imputato era preposto della sede secondaria della società riportata al capo A

(avente sede principale in Egitto) sita in [redacted], presso un'area di proprietà di tale [redacted] che l'Ibrahim aveva locato ad uso deposito, insistente nel Parco Agricolo Sud Milano (cfr visura camerale società, contratto di locazione e documentazione relativa al Parco Sud Milano oltre che legge istitutiva del medesimo, prodotti dal P.m. all'udienza del 10.7.15),

~~che, presso la sede italiana suddetta, la società in oggetto svolgeva, tra l'altro, "import di accessori usati di automobili, esportazione e commercio di tutti i tipi di macchinari ed equipaggiamenti industriali, linee di produzione, mezzi di trasporto leggeri e pesanti, autoarticolati, automobili, pezzi di ricambio motoristici, con modalità secondo le regole internazionali che regolano ciò per il trasporto via mare, aerea o terra, con containers in forma di pacchi, pezzi o unità per l'importazione e l'esportazione di tutti i tipi di macchinari necessari all'industria, pezzi di ricambi; lo smontaggio di tutti i macchinari industriali, veicoli leggeri e pesanti, e il successivo montaggio per la commercializzazione ed esportazione di parti di ricambio";~~

-che presso l'area di via [redacted] in questione venivano ricevuti veicoli usati destinati all'esportazione in Paesi prevalentemente extraUe, in special modo Egitto, ove aveva la sede principale la società dell'Ibrahim;

-che in tale contesto si procedeva alla bonifica dei veicoli ed al loro smontaggio; gli stessi - smontati- venivano quindi ricoverati all'interno di container e spediti dal porto di Genova (cfr tra le altre, dichiarazioni imputato, e documentazione doganale);

-che presso l'area di via [redacted] la società gestita dall'imputato svolgeva anche commercio di componenti usati di veicoli (cfr documentazione, in particolare fatture, prodotta dalla difesa)

La natura dell'attività svolta dalla [redacted]', riferita dallo stesso Ibrahim ed accertata per alcuni aspetti in sede di primo sopralluogo dei Carabinieri avvenuto il 28.9.12 (cfr testimonianza [redacted] con riguardo in particolare a bonifica e smontaggio veicoli nonché verbale di sequestro dell'area a firma dello stesso [redacted]) e successivamente dalla Polizia Locale (cfr testimonianza [redacted] in particolare con riguardo all'analisi della documentazione inerente all'esportazione di veicoli ed al conferimento a terzi dei componenti pericolosi frutto della bonifica dei veicoli medesimi) risulta chiaramente anche dalla documentazione prodotta dallo stesso imputato ed in particolare dalla visura camerale della società, dallo stesso folder informativo, dalle fatture di vendita, dalla documentazione relativa alla cancellazione dei mezzi da esportare dal PRA, da quella doganale.

E' il caso di specificare che tale ricostruzione è solo apparentemente in contrasto con alcuni dati riportati nel verbale di sequestro preventivo dell'area a firma del citato Luogotenente [redacted] del 28.9.12, come è emerso in particolare dall'esame dello stesso [redacted]. In tale atto si dice che l'area, di circa mq 1500, è adibita ad autodemolizione e discarica veicoli fuori uso e parti di essi, questi ultimi catalogati per tipologia e pronti per la commercializzazione.

L'area -si dice ancora- è distinta in tre diverse zone: una prima costituita da un piazzale di mq 850 con veicoli e varie parti di essi abbandonati in loco da molto tempo e delimitato da mura perimetrali con fondo di cemento. La seconda, da un capannone utilizzato per lo smontaggio di veicoli con fondo anch'esso di cemento. La terza occupata da un capannone aperto adibito a stoccaggio parti veicoli.

Senonché la situazione di fatto osservata in sede di primo sopralluogo dagli operanti ha trovato spiegazione nella documentazione nella disponibilità dell'Ibrahim che ha appunto chiarito l'oggetto dell'attività.

Dalla testimonianza dello stesso Luogotenente [redacted] è emerso che la natura di autodemolizione e discarica dell'attività svolta in loco è stata da costui dedotta dalla presenza di un'area adibita ad officina, nella quale venivano smontati gli automezzi, oltre che dall'assenza di targhe sui veicoli, dalla presenza di componenti di veicoli apparentemente da molto tempo oltre che dalla presenza di

quei componenti prodotti dalla attività di bonifica, quali batterie, oli esausti etc.

Tale situazione di fatto tuttavia appare compatibile con la ricostruzione offerta e documentata dall'imputato, peraltro sottoposta al vaglio della Polizia Locale che, come anticipato, ha curato le fasi successive di rimozione di quanto presente in loco. Lo stesso teste [redacted] ha peraltro dichiarato che la situazione di fatto constatata appariva compatibile anche con una procedura di radiazione per esportazione (aggiungendo peraltro che anche in tale situazione i veicoli dovevano essere considerati rifiuto).

Vale ancora precisare che la cessazione dell'attività svolta in loco disposta a seguito del sopralluogo ed eseguita dall'Ibrahim sotto il controllo della Polizia Locale non è in stretta connessione con la rilevanza penale dei fatti accertati (oggetto del presente procedimento) ma discende in generale dal divieto di svolgere l'attività commerciale di vendita/esportazione di veicoli e/o componenti dei medesimi nell'area in oggetto che, come visto, insisteva all'interno di un parco. A tacer d'altro, come pure già anticipato, l'area in questione aveva e poteva avere esclusivamente destinazione di deposito (circostanza confermata dal contratto di locazione).

E' del pari pacifico che la suddetta attività veniva svolta in assenza di autorizzazione ambientale.

L'imputato ha dichiarato di non aver richiesto alcuna autorizzazione ambientale ritenendo che la sua attività non avesse ad oggetto la gestione di un rifiuto, tale dovendosi escludere fossero (e siano) i veicoli usati destinati all'esportazione, e considerato che l'autorizzazione è prevista esclusivamente per l'attività di autodemolizione.

Ritiene questo giudice che l'attività di cui al capo A) che lo stesso imputato ha ammesso di svolgere costituisce quanto meno un'attività di preparazione per il riutilizzo che ai sensi della disciplina contenuta nel dlvo 152/06 costituisce gestione di un rifiuto, come tale sottoposta al rilascio di autorizzazione ambientale.

Di seguito si riportano sinteticamente le norme che disciplinano la materia.

L'art. 256 dlvo 152/06 come noto punisce chi effettua un'attività di raccolta trasporto recupero smaltimento commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione di cui agli art. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216.

Come noto, in attuazione della direttiva 2000/53 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.9.00 relativa ai veicoli fuori uso, nel 2003 il legislatore italiano aveva emanato il dlvo 209/03. L'ambito di applicazione di tale normativa è rappresentato dai veicoli fuori uso come definiti all'art. 3 c. 1 lett. b) del medesimo decreto ed in particolare dai veicoli a motore appartenenti alla categoria M1 ed N1 di cui all'allegato II parte A della direttiva 70/156/CEE ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CEE con esclusione dei tricicli a motore.

Tale normativa fornisce quindi una disciplina di dettaglio per alcune categorie di veicoli fuori uso che si inserisce nella normativa generale dettata dal testo unico come peraltro dimostrato dal rinvio contenuto nell'art. 6 dlvo 209/03.

L'art. 13 dlvo 209/03 contestato al capo b) punisce lo svolgimento di attività di gestione di veicoli fuori uso e relativi componenti in violazione dell'art. 6 comma 2 medesimo decreto, norma che disciplina le prescrizioni relative al trattamento dei testé citati rifiuti rinviando, da un lato, all'art. 3 del decreto in parola che chiarisce, al comma 1, (tra l'altro) cosa debba intendersi per veicolo fuori uso e per trattamento ¹ e al comma 2 quando un veicolo debba classificarsi "fuori uso" ², dall'altro,

¹ Ai fini del presente decreto si intende per:

a) <<veicoli>> i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II parte A della direttiva 70/156/ CEE ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE con esclusione dei tricicli a motore;

b) <<veicoli fuori uso>>, un veicolo di cui alla lettera A a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 6 dlvo 5.2.97 n. 22 e s.m.;

ai principi generali di cui all'art. 2 comma 2 del dlvo 22/97 (oggi 152/06) ed alle prescrizioni dell'allegato I del dlvo 209/03, prescrivendo che le attività di trattamento devono essere svolte in conformità ai medesimi.

La norma in parola infine individua i seguenti obblighi cui dette attività devono conformarsi: a) effettuare al più presto le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I punto 5; b) rimuovere preventivamente nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati e resi in altro modo identificabili; c) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dai veicoli fuori uso; eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero.

La normativa contenuta nel testo unico, infine, all'art. 227, intitolato "*Gestione di particolari categorie di rifiuti*" definisce rifiuti i veicoli fuori uso rinviando alle disposizioni speciali, nazionali e comunitarie ad essi relative. L'art. 231 medesimo decreto intitolato "*veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209*" stabilisce che il "*proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore*".

Il quadro normativo fin qui delineato impone a parere di chi scrive le seguenti considerazioni.

La normativa di cui al dlvo 209/03 definisce veicolo fuori uso (quindi rifiuto) il veicolo giunto a fine vita che risponda ai requisiti di cui all'art. 6 dlvo 22/97 (oggi art. 183 dlvo 152/06) e poi specifica quando un veicolo è classificato fuori uso.

Dalla lettura di tale normativa appare evidente che l'ambito di elezione disciplinato dalla normativa ambientale, come sopra sinteticamente richiamata, è quello della rottamazione.

Nulla specificamente si dice in ordine al veicolo destinato all'esportazione se non indirettamente in una prima formulazione del citato art. 3 poi abrogata che statuiva che il veicolo "è comunque considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato privato ufficialmente delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario".

Invero anche i veicoli destinati all'esportazione, come quelli destinati alla demolizione, devono essere cancellati dal PRA (dal 2016 peraltro la cancellazione si esegue dopo l'esportazione, una volta avuta evidenza documentale dell'effettuazione della stessa con successiva immatricolazione nel paese di destinazione, al fine di evitare un fenomeno diffuso negli ultimi anni, quello della illegale rottamazione "coperta" da finte esportazioni").

f) <<trattamento>> le attività di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati nonché in tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento dei veicoli fuori uso e dei suoi componenti"

2

"Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1 lett. b):

a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuato dal detentore direttamente o tramite un soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;

c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;

d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

L'originaria formulazione della norma, seppur certamente poco esplicita, forniva quindi una base letterale alla definizione dei veicoli destinati all'esportazione come rifiuti dal momento che individuava quale momento in cui il bene diventava rifiuto l'eliminazione della targa e quindi la cancellazione dal Pra.

Tale natura peraltro, a parere di questo giudice, discende dalle norme contenute nel testo unico. Invero la necessità, pacifica, indubbia ed incontestata che il veicolo destinato all'esportazione venga privato dei componenti pericolosi fa di esso un rifiuto secondo i principi generali. Se è vero come è vero che ne è vietata l'esportazione se non previa bonifica, il veicolo in questione è nella sua integrità fuori uso, nel senso che non potrà essere utilizzato nelle condizioni in cui si trova. Peraltro, nell'ottica di prevenzione che informa la legislazione nazionale ed europea in materia ambientale e che porta a privilegiare il riutilizzo e il riciclo sul recupero, i veicoli in questione saranno riutilizzati eccome, ma solo dopo una necessaria operazione di preparazione per il riuso che consiste nella bonifica degli stesso secondo quanto previsto dall'art. 184 ter dlvo 152/06. Come noto la preparazione per il riutilizzo consiste nelle operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Da quanto detto consegue che l'eliminazione dei liquidi e delle sostanze nocive dai veicoli, quali carburante, olio e altri fluidi operativi come pure batterie, pneumatici e catalizzatori dovrà essere eseguita da soggetti a ciò specificamente autorizzati.

Nel caso esaminato, peraltro, alla bonifica dei veicoli si accompagnava un'ulteriore attività, lo smontaggio, questa volta per volontà del detentore, pur essa incidente, a parere di chi scrive, sul fine vita del veicolo in quanto significativamente invasiva rispetto alla integrità del bene nel senso sopra specificato.

A parere di questo giudice pertanto l'Ibrahim ha svolto attività di gestione di rifiuti, nella specie veicoli fuori uso, senza autorizzazione così integrando la fattispecie al medesimo contestata al capo a).

Dalla natura di rifiuti dei veicoli stoccati peraltro discende l'integrazione anche dei reati contestati sub B (con le specificazioni che più oltre si faranno) e sub C posto che in entrambe le contestazioni presupposto della rilevanza penale della condotta è che i beni trattati siano qualificabili come rifiuti. Quanto al capo c) si rammenta che la legge impone all'imprenditore, in presenza di un'attività di gestione rifiuti, di munirsi di autorizzazione per lo scarico delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree interessate dalla gestione.

Tanto premesso, si ritiene tuttavia che l'imputato abbia agito in buona fede ritenendo, come dallo stesso riferito (v. sopra) di non essere tenuto a munirsi della autorizzazione ambientale sul presupposto che la merce esportata non fosse qualificabile come rifiuto.

Altri fattori, quale la non sufficiente chiarezza del dato normativo e l'assenza di una giurisprudenza di legittimità come di merito sul punto, unitamente al fatto che nel periodo di attività in Italia l'Ibrahim si è rapportato in modo trasparente con le autorità amministrative senza che da esse venisse mai sollevato alcun dubbio sulla legittimità del suo operato, portano a ritenere poi che l'errore sulla legge in cui è incorso l'imputato sia scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p. come interpretato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 364/88 e come costantemente interpretato dalla Corte di Cassazione e dalla Cedu.

Con la sentenza del 20/01/2009 Seconda Sezione Caso Sud Fondi srl e altre 2 contro Italia, la Cedu ha statuito che secondo l'art. 7 Cedu "la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, e se necessario con l'aiuto dell'interpretazione che ne viene data dai tribunali, quali atti e omissioni implicano la sua responsabilità penale.

La nozione di «diritto» («law») utilizzata nell'articolo 7 corrisponde a quella di «legge» che compare in altri articoli della Convenzione; essa comprende il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale e implica delle condizioni qualitative, tra le quali quelle dell'accessibilità e della prevedibilità (Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29, Raccolta 1996 V; S.W. c. Regno Unito, § 35, 22 novembre 1995; Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, §§ 40-41, serie A no 260 A). Per quanto chiaro possa essere il testo di una disposizione legale, in qualsiasi sistema giuridico, ivi compreso il diritto penale, esiste immancabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria. Bisognerà sempre chiarire i punti oscuri ed adattarsi ai cambiamenti di situazione. Del resto, e solidamente stabilito nella tradizione giuridica degli Stati parte alla Convenzione che la giurisprudenza, in quanto fonte di diritto, contribuisce necessariamente all'evoluzione progressiva del diritto penale (Kruslin c. Francia, 24 aprile 1990, § 29, serie A no 176 A). Non si può interpretare l'articolo 7 della Convenzione nel senso che esso vieta di chiarire gradualmente le norme in materia di responsabilità penale mediante l'interpretazione giudiziaria da una causa all'altra, a condizione che il risultato sia coerente con la sostanza del reato e ragionevolmente prevedibile (Streletz, Kessler e Krenz c. Germania [GC], nn. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 50, CEDU 2001 II).

La portata della nozione di prevedibilità dipende in gran parte dal contenuto del testo in questione, dall'ambito che esso ricopre nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità di una legge non si oppone a che la persona interessata sia portata a ricorrere a consigli illuminati per valutare, a un livello ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto. Questo vale in particolare per i professionisti, abituati a dover dimostrare una grande prudenza nell'esercizio del loro mestiere. Da essi ci si può pertanto aspettare che valutino con particolare attenzione i rischi che quest'ultimo comporta (Pessino c. Francia, n° 40403/02, § 33, 10 ottobre 2006)''.

Già si è detto con riguardo alle lacune presenti nella disciplina della materia. A ciò deve aggiungersi il fatto che l'Ibrahim, seppur imprenditore e quindi soggetto qualificato, è cittadino straniero, proveniente peraltro da Paese extra Ue, che ha aperto in Italia una sede secondaria della sua società costituita in Egitto. Al momento del controllo effettuato dalla p.g. la sede italiana era operativa da due anni e l'Ibrahim eseguiva costantemente e correttamente le procedure per la radiazione dei veicoli presso il Pra e per l'esportazione attraverso la dogana di Genova dei container contenenti, come costantemente dichiarato nei documenti di trasporto, veicoli usati smontati (cfr documentazione prodotta dalla difesa). Egli pertanto non ha mai eluso i controlli dichiarando la natura dell'attività svolta. Ed anche se i suoi interlocutori pubblici non sono mai stati quelli preposti al controllo ed alla tutela ambientale, si trattava comunque di autorità competenti per procedure collegate a quelle oggi considerate.

Da quanto detto consegue che l'imputato debba essere assolto in ordine ai reati contestati sub A), B) e C) perché il fatto non costituisce reato.

Per completezza vale evidenziare che come correttamente riferito dal teste ██████, quand'anche l'attività di esportazione fosse qualificata come commercio tout court sarebbe comunque innegabile la natura di rifiuto dei materiali di risulta dell'attività di bonifica dei veicoli, quali oli esausti, batterie etc già più volte menzionati. Di tale qualifica era perfettamente consapevole l'Ibrahim il quale aveva predisposto un registro di carico/scarico di tali rifiuti e conferiva i medesimi a terzi qualificati ed autorizzati alla loro gestione. Tale situazione riferita dallo stesso Ibrahim è stata confermata dai testi della difesa ed in particolare dal teste ██████ che si occupava della gestione del registro di carico/scarico e dai rappresentanti della ditte destinatarie dei conferimenti. La difesa ha inoltre prodotto estratti di tale registro.

Rispetto a tali rifiuti, quelle contestate al capo b) quali non corrette modalità di deposito in quanto contrastanti con le prescrizioni di cui dlvo 209, rientrano comunque nelle violazioni alla disciplina

sul c.d. deposito controllato. Peraltro, con riguardo alle stesse ed alla loro ricorrenza in fatto, il teste [redacted] ha reso una testimonianza confusa che non consente di reputarle accertate.

In senso contrario inoltre si pone la testimonianza del teste [redacted] (p. 59 ss).

L'imputato deve infine essere assolto dal capo D perché il fatto non sussiste. Invero non risulta in atti che sull'area in questione siano stati eseguiti lavori di alcun genere rientranti nella definizione di cui all'art. 181 d.lvo 42/04.

Nulla si dispone in questa sede in ordine all'area originariamente sottoposta a sequestro dalla p.g. rispetto alla quale è intervenuto nel corso del procedimento decreto di dissequestro del P.m..

p.q.m.

Visto l'art. 530 c.p.p.


assolve

Ibrahim Mahmoud [redacted] dalle imputazioni sub A, B e C perché il fatto non costituisce reato e dall'imputazione sub D perché il fatto non sussiste.

Motivi in giorni 30.

Milano, 11.11.16

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
MILANO, IL 12-12-16



IL CANCELLIERE

